25 giugno I940 XIX

Ministero dell'Interno Direzione Generale P.S. Divisione A.G.B.Sez.II Prot/ N.\$42/I4I78

Eccellenze im Prefetti del Regno Al Sig. Questore di Roma

e p c -

Ispett.Gen.P.S.Comm.Argentieri

" Gr. Uff. Falcone

" Comm. Panarielli

Comm. Men na

comm.Ciancaglini

Oggetto- Prescrizioni per i campi di concentramento e per le località
d'internamento.

Facendo seguito alla circolare N.442/I2267 dell'8 c.m si ritiene opportuno impartire le seguenti ulteriori disposizioni circa i campi di concentramento e le località d'internamento:

- Io-non é consentito agli internati di tenere presso di loro passaporti documenti equipollenti e documenti militari;
- gli internati non debbono possedere danaro a meno che non si tratti di piccole somme non eccedenti in nessun caso le cento lire; le eccedenze dovranno essere depositate presso banche o uffici postali su li bretti nominativi che saranno conservati dal direttore del campo di concentramento o in mancanza dal Podestà. Qualora gli internati abbian necessità di effettuare prelevamenti, dovranno chiedere di volta in vota l'autorizzazione al direttore del campo di concentramento o in mancanza al Podestà, il quale, se ritiene giustificata la richie sta, pro voderà a far eseguire l'operazione tenendo presente che la somma da prelevare non deva mai superare quella consentita. Prelevamenti di somme superiori dovranno essere autorizzati dal Ministero;
- 30- gli internati non possono tenere giotelli di valore rilevante né titoli, tanto i giotelli che i titoli dovranno essere depositati, a spes
 dell'internatato, in cassette di sicurezza presso la banca più vicina
 dove l'internato sara fatto accompagnare per tale operazione. La chia
 ve della cassetta sarà tenuta dall'interessato, mentre il libretto
 di riconoscimento sarà conservato dal direttore del campo di concentramento ed in mancanza dal Podestà;
- 40- gli intermati non possono detenere armi o strumenti atti ad offender
- 50- gli internati non debbono occuparsi di politica;
- 60- agli internati può essere consentita in linea di massima soltanto la lettura di giornali italiani, per la lettura di giornali o libri in lingua straniera deve essere chiesta l'autorizzazione al Minister
- 70-in un primo tempo dovrà essere corrisposto a tutti gli internati , sen distinzione di sorta, il sussidio giornaliero di L.6.50, aumentato per gli internati nei comuni della somma di L.50 mensili, successivamente le Questure interessate dovranno chiedere alle Questure nelle qui

giurisdizioni dimorava l'internato se questi sia in grado di mante nersi con mezzi propri provvedendo in caso afferlativo, a sospendere la corresponsione del sussi dio;

- 80- ai fini della maggiore vigilanza le Questure nelle cui giurisdizione dimorava Lat l'internato provvederanno a fornire alle Questure interessate i precedenti delle persone internate sospette di spionaggio o ritenute comunque pericolose;
 - 9°- la corrispondenza ed i pacchi di qualsiasi genere; sia in arrivo che in partenza, debbono essere sempre revisionati o controllati, prima della consegna o della spedizione, dal Direttore del campo di concentramento o in mancanza dal Podestà o da un loro incaricato;
- IO- gli internati non possono tenere apparecchi radio;
- II- le visite dei familiari agli internati dia nei campi di concentramento che nei comuni d'internamento debbono essere autorizzate dal Ministero;
- 12- la convivenza dei familiari con gli internati nei campi di concentramenti non é consentita;
- 13- la convivenza dei familiari con gli internati nei comuni d'internamento deve essere autorizzata dal Ministero, le relative pratiche debbono essere trasmesse al Ministero delle Questure interessate debitamente istruite.

PEL MINISTRU F/to Carmine Senise

re comme A' poo?